


Norme & Tributi

Bonus sanificazione e adeguamento cumulabili

VIRUS E RIPRESA

DISPOSITIVI PROTEZIONE



La mappa delle agevolazioni fiscali per la sicurezza negli ambienti di lavoro

I crediti di imposta possono essere ceduti anche parzialmente

Pagina a cura di Gianluca Dan

Le spese di sanificazione e per gli acquisti di dispositivi di protezione individuale (Dpi) sono state oggetto di diverse disposizioni legislative della fase emergenziale. Dapprima il bando di Impresa sicura di Invitalia rivolto alle imprese (con esclusioni dei professionisti) che hanno richiesto il rimborso delle spese sostenute per l'acquisto di Dpi, finalizzati al contenimento e al contrasto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Successivamente il governo con il D.L. 34/2020 (decreto Rilancio) ha istituito un nuovo credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e incrementato il credito d'imposta per la sanificazione.

L'intreccio delle norme obbliga i possibili beneficiari a scegliere quale incentivare utilizzando verificando se è cumulabile con gli altri disponibili.

Adeguamento ambienti di lavoro

Per gli investimenti legati alla necessità di adeguare gli ambienti di lavoro in vista della riapertura in sicurezza nella fase 2 viene previsto un credito d'imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 dagli esercenti attività d'impresa e arte o professione in luoghi aperti al pubblico. Può essere al massimo pari ad 80.000 euro e spetterà anche alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo del settore.

Queste le indicazioni per incentivare l'adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19. La platea dei possibili beneficiari è molto ampia e comprende gli operatori con attività aperte al pubblico, quali tipicamente quelle della ristorazione e alberghiere includendo i bar, ristoranti e alberghi o quelle dell'intrattenimento come i teatri e i cinema, ma vi rientrano anche i villaggi turistici, gli ostelli e altri ancora.

Tra gli interventi agevolabili vi sono anche quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni e le spese sostenute per l'acquisto di arredi di sicurezza, nonché quelle sostenute in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari a investimenti per lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura

dei dipendenti e degli utenti.

Il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro è cumulabile con altre agevolazioni applicabili alle medesime spese, comunque nel limite massimo dei costi sostenuti. Pertanto lo stesso potrebbe cumularsi con le previsioni del credito d'imposta per la sanificazione che nulla dispone al riguardo.

L'utilizzo deve avvenire nell'anno 2021 esclusivamente in compensazione mediante F24.

Sanificazione ambienti di lavoro

Le spese sostenute per la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati nonché quelle sostenute per l'acquisto di Dpi e altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti danno diritto a un credito d'imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020. Il credito d'imposta spetta, fino a un massimo di 60.000 euro alle imprese, agli esercenti arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

L'articolo 125 del D.L. Rilancio abroga gli articoli 64 del D.L. 18/2020 e 30 del D.L. 23/2020 stabilendo che sono ammissibili al tax credit le spese relative:

a) alla sanificazione degli ambienti nei quali i predetti soggetti svolgono la propria attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;

b) all'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;

c) all'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;

d) all'acquisto e all'installazione di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;

e) all'acquisto e all'installazione di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, incluse le eventuali spese di installazione.

Il credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito ai fini Irpef e Ires e del valore della produzione ai fini Irap, potrà essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa o in compensazione con modello F24.

Cessione dei crediti di imposta

Entrambi i crediti di imposta (adeguamento e sanificazione) sono cedibili, anche parzialmente, in luogo dell'utilizzo diretto. I cessionari possono utilizzare il credito anche in compensazione con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. L'eventuale quota di credito non utilizzata nell'anno non potrà essere utilizzata negli anni successivi e non potrà essere richiesta a rimborso.

Non si applicano i limiti alla compensazione previsti per il quadro RU di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 244/2007 pari a 250.000 euro né quelli dell'articolo 34 della legge 388/2000 (elevati a un milione di euro dal 2020 dall'articolo 150 del D.L. Rilancio).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SANZIONI E MISURE CAUTELATIVE PER IMPRESE

Sospensione attività prolungabile

La sospensione cautelativa dell'attività di un'impresa che viola le norme anti-contagio dura al massimo cinque giorni, ma si può disporre ancora se si accerta che la sicurezza non è ripristinata. Lo dice la circolare 32956 firmata il 19 maggio dal capo di gabinetto del ministro dell'Interno, interpretando l'articolo 4 del D.L. 19/2020. In pratica, se si torna a controllare l'impresa si constata che non si è messa in regola, si può fermarla per altri cinque giorni, per impedire la prosecuzione o la reiterazione dell'illecito. E così via, in caso di ulteriori controlli. Il tutto in attesa che il prefetto disponga la chiusura da 5 a 30 giorni, prevista

sempre dall'articolo 4, ma a titolo di sanzione.

Quando i controlli riguardano un obbligo di sanificazione di veicoli, non si può imporre che essa avvenga con l'ozono, perché mancano «evidenze nella letteratura scientifica» sulla sua efficacia. Lo aveva affermato già il 3 aprile la direzione centrale Sanità della Polizia di Stato, con la nota 850/A.P.2526. Il 7 aprile la direzione centrale Servizi tecnico logistici ha aggiunto che le disinfezioni con ozono «non sono da ritenersi efficaci» ai fini della sanificazione.

—M.Cap.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il quadro aggiornato degli incentivi

Le agevolazioni fiscali per sanificazione e messa in sicurezza

MISURA (TIPO DI SPESE INTERESSATE)	CHI INTERESSA	COME FUNZIONA (% BONUS E LIMITE SPESA)	LIMITAZIONI
ART. 43 DL 18/2020			
Art. 43 – spese l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale	Esercenti attività d'impresa	Richiesta tramite Invitalia, rimborso di 500 euro per ciascun addetto dell'impresa richiedente fino a 150.000 euro per impresa.	Limite massimo 50 milioni.
		Impresa Sicura rimborsa l'acquisto di: mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3; guanti in lattice, in vinile e in nitrile; dispositivi per protezione oculare; indumenti di protezione quali tute e/o camici; calzari e/o sovrascarpe; cuffie e/o copricapi; dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea; detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici.	Il bando dispone che le spese non devono essere oggetto di ulteriori forme di rimborso o remunerazione erogate in qualunque forma e a qualsiasi titolo.
ART. 64 DL 18/2020 (ORA ABROGATO)			
Art. 64 - spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate	Esercenti attività d'impresa, arte o professione	50% spese sostenute e documentate, massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario	Nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020 apposito decreto entro il 16 aprile 2020
ART. 30 DL 23/2020 (ORA ABROGATO)			
Art. 30 - estende il credito d'imposta ex art. 64 DL n. 18/2020 alle spese per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale	Esercenti attività d'impresa, arte o professione	50% spese sostenute e documentate, massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario	Nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020 apposito decreto entro il 16 aprile 2020
CM 9/2020			
Commentando l'art. 30 DL n. 23/2020 chiarisce che viene ampliato l'ambito oggettivo di applicazione del credito d'imposta già previsto dall'art. 64 DL n. 18/2020 per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, includendovi anche quelle sostenute nel 2020 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), ovvero per l'acquisto e l'installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi). Sono, inoltre, compresi i detergenti mani e i disinfettanti.			
CM 11/2020 DETRAZIONE ACQUISTO MASCHERINE PER LE PERSONE FISICHE			
Chiarisce che le spese sostenute per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, come le mascherine, sono detraibili ai sensi dell'art. 15 del Tuir nell'ambito delle spese sanitarie della dichiarazione dei redditi (nella misura del 19% della parte che eccede i 129,11 euro), ma occorre verificare che nello scontrino o nella fattura siano indicati il soggetto che sostiene la spesa e la conformità del dispositivo. Per farlo si può controllare che nello scontrino o nella fattura di acquisto del dispositivo sia riportato il codice AD "spese relative all'acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE". In mancanza di questo, è necessario conservare la documentazione dalla quale risulti la marcatura CE per i dispositivi compresi nella «Banca dati dei dispositivi medici» pubblicato sul sito del Ministero della Salute, mentre per quelli non compresi nell'elenco dovrà essere conservata anche l'attestazione di conformità alla normativa europea.			
DL 34/2020			
Art. 95 – spese per interventi per la riduzione del rischio di contagio (sostenute successivamente al 17 marzo 2020) attraverso l'acquisto di:	Imprese, anche individuali, iscritte al Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane, imprese agricole iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese, imprese agrituristiche e imprese sociali di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112, iscritte al Registro delle imprese.	L'Inail promuove interventi straordinari	Risorse già disponibili a legislazione vigente relative al bando ISI 2019 ed allo stanziamento 2020 per il finanziamento dei progetti di cui all'art. 11, comma 5, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, per un importo complessivo pari ad euro 403 milioni.
apparecchiature e attrezzature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori, compresi i relativi costi di installazione;			
dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori;		Gli interventi sono incompatibili con gli altri benefici, anche di natura fiscale, aventi ad oggetto i medesimi costi ammissibili.	
apparecchiature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi;			
dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio;			
dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.			
Art. 120 – spese per interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.	Esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico indicati nell'allegato 1, associazioni, fondazioni e altri enti privati, compresi gli enti del Terzo del settore.	Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro pari al 60% delle spese sostenute nel 2020	Massimo di 80.000 euro
		È cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti, ed è utilizzabile nell'anno 2021.	Con uno o più decreti possono essere individuate le ulteriori spese ammissibili o soggetti aventi diritto.
			Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione, sono stabilite le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta.
			Dotazione pari a 2 miliardi di euro.
Art. 125 – spese per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.	Esercenti attività d'impresa, arti e professioni, enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo del settore e enti religiosi civilmente riconosciuti.	Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di DPI, pari al 60% delle spese sostenute nel 2020	Massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020.
Abroga l'art. 64 DL n. 18/2020 e art. 30 DL n. 23/2020.			Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, per stabilire criteri e modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta.